



Avv. Luigi Ferrara
Cassazionista

Via O. Tortora n. 17/19, 84087 Sarno (Sa) - Tel e Fax 081.19106560 - 3281344812
luigiferraraavv@gmail.com - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ARTT. 409 E SS C.P.C. CON CONTESTUALE ISTANZA

CAUTELARE EX ARTT. 669 E SS E 700 C.P.C.

A SEGUITO DI RIASSUNZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Per la Dott.ssa **Caterina Assunta Attanasio**, (C.F. TTNCRN68SS4Z401E), nata a Toronto (Canada) il 24/11/1968 e residente a Pietramelara (CE) via Della Libertà n. 92, C.A.P. 81051, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) Pec – l.ferrara@avvocatinocera-pec.it, e Lorenzo Bifulco (C.F. BFLLNZ87S04A509Q) Pec – avv.lorenzobifulco@legalmail.it, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sarno alla via O. Tortora 17/19, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche di legge di provvedimenti e appelli, nonché avvisi, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it; avv.lorenzobifulco@legalmail.it e il seguente recapito di fax 081.19106560 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

CONTRO

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

- **USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. drca@postacert.istruzione.it;



NEI CONFRONTI DI
DI TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI
PER LE SUPLENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021/22.

degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli e, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di scorrimento ed alle preferenze espresse, classe di concorso ADAA Infanzia, ossia di tutti i docenti che, in virtù del re-inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.

PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIONE
CAUTELARE - E COMUNQUE LA RIFORMA O/RETTIFICA

1. del silenzio rigetto del MIUR e dell'USR della Campania formatosi sull'istanza del 04 gennaio 2022, di rettifica della GPS e del relativo decreto di esclusione perché fondato su una inesatta valutazione di esclusione ex art. 7, n.ri 7, 8 e 9, O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;

2. del Decreto Dirigenziale di esclusione dalle GPS, dalle relative Graduatorie di Istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2002 m.pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 00221071.25-11- 2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente Dott.ssa Franzese Luisa, comunicato I.S. G. Marconi di Giugliano di Napoli il successivo 26.11.2021, e pubblicato in pari data, ma notificato il tutto mezzo racc.ta A/R del 30 novembre 2021, ritirata il successivo 2 dicembre 2021, con cui si escludeva la docente Caterina Assunta Attanasio per mancanza di titolo di accesso sul sostegno superiore, giacché, non risultava nei registri per il conseguimento del detto titolo di cui all'Associazione San Pantaleone di Nocera Inferiore;

3. del provvedimento di rettifica del punteggio di graduatoria mai conosciuto che modifica il provvedimento n. 8429 del 24/09/2021, con cui, dopo la verifica di convalida le si attribuivano 37 punti, attualmente decurtati per mancato riconoscimento del diploma di sostegno;

4. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché della nuova graduatoria ancora non pubblicata e quindi mai conosciuta ovvero di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente



all'impugnato Decreto bella parte in cui riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati e pubblicati nelle GPS.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno **e conseguente maggior punteggio**, per la classe di concorso di Scuola Secondaria di Secondo Grado in funzione dei titoli e servizi svolti dai ricorrenti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato e per la disposta illegittima esclusione;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intimate ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica essendo lei in possesso del diploma magistrale e di sostegno conseguito presso l'Istituto San Pantaleone di Nocera Inf., con esatto ri-posizionamento della stessa nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

PREMESSO

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli, emetteva Sentenza n. 3791/2022, pubblicata il 3 giugno 2022, con cui esaminato il Ricorso n. 1791/2022 di R.G. proposto già in riassunzione per difetto di competenza al TAR Lazio, declinava la propria giurisdizione a favore dell'A.G.O. sez. del Lavoro onerando la parte alla riassunzione nel termine di 90 giorni;

2. a seguito della indicata Sentenza e avuto riguardo all'ultima sede della lavoratrice che risulta essere l'Istituto Superiore G. Margoni di Giugliano NA (come da provvedimento all.to), l'odierna comparente, a mezzo del sottoscritto difensore riassume la causa presso questo tribunale di Napoli Nord e riporta qui, integralmente, il testo del ricorso:

“ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI

ATTO DI RIASSUNZIONE A SEGUITO DI ORDINANZA DI TAR DECLINATORIA DI COMPETENZA

Per la Dott.ssa Caterina Assunta Attanasio, (C.F. TTNCRN68SS4Z401E), nata a Toronto (Canada) il 24/11/1968 e residente a Pietramelara (CE) via Della Libertà n.



92, C.A.P. 81051, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) Pec – l.ferrara@avvocatinocera-pec.it, e Lorenzo Bifulco (C.F. BFLNZ87S04A509Q) Pec – avv.lorenzobifulco@legalmail.it, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sarno alla via O. Tortora 17/19, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche di legge di provvedimenti e appelli, nonché avvisi, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it; avv.lorenzobifulco@legalmail.it e il seguente recapito di fax 081.19106560 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

In relazione al ricorso n. 1212/2022 già proposto davanti al TAR Lazio sez. IV B.

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

- **USR Campania**, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. drca@postacert.istruzione.it;

NEI CONFRONTI DI

TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPLENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021/22.

degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli e, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di scorrimento ed alle preferenze espresse, classe di concorso Scuola Secondaria di secondo grado, ossia di tutti i docenti che, in virtù del re-inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.

PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA PREVIA SOSPENSIONE

1. del silenzio rigetto del MIUR e dell'USR della Campania formatosi sull'istanza del 04 gennaio 2022, di rettifica della GPS e del relativo decreto di esclusione perché fondato su una inesatta valutazione di esclusione ex art. 7, n.ri 7, 8 e 9, O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;

2. del Decreto Dirigenziale di esclusione dalle GPS, dalle relative Graduatorie di Istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2002 m.pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 00221071.25-11- 2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente Dott.ssa Franzese Luisa, comunicato I.S. G. Marconi di Giugliano di Napoli il successivo 26.11.2021, e pubblicato in pari data, ma notificato il tutto mezzo racc.ta A/R del 30 novembre 2021, ritirata il successivo 2 dicembre 2021, con cui si escludeva la docente Caterina Assunta Attanasio per mancanza di titolo di accesso sul sostegno superiore, giacché, non risultava nei registri per il conseguimento del detto titolo di cui all'Associazione San Pantaleone di Nocera Inferiore;

3. del provvedimento di rettifica del punteggio di graduatoria mai conosciuto che modifica il provvedimento n. 8429 del 24/09/2021, con cui, dopo la verifica di convalida le si attribuivano 37 punti, attualmente decurtati per mancato riconoscimento del diploma di sostegno;

4. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché della nuova graduatoria ancora non pubblicata e quindi mai conosciuta ovvero di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente all'impugnato Decreto bella parte in cui riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati e pubblicati nelle GPS.



NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno e conseguente maggior punteggio, per la classe di concorso di Scuola Secondaria di Secondo Grado in funzione dei titoli e servizi svolti dai ricorrenti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato e per la disposta illegittima esclusione;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intime ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica essendo lei in possesso del diploma magistrale e di sostegno conseguito presso l'Istituto San Pantaleone di Nocera Inf., con esatto ri-posizionamento della stessa nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

FATTO E DIRITTO

*In data 08 febbraio 2022, l'odierna istante depositava ricorso n. 1212/2022, che veniva presso il Tar di Lazio Roma e assegnato alla sez. Quarta Sez. Bis. Il giudice originariamente adito si è dichiarato incompetente con **ordinanza n. 2684/2022 pubblicata in data 09 marzo 2022**, e comunicata all'odierno istante in pari data.*

L'originario ricorso viene pertanto riassunto davanti a codesto Tribunale, e di seguito lo si trascrive:

RICORSO

Per la Dott.ssa Caterina Assunta Attanasio, (C.F. TTNCRN68SS4Z401E), nata a Toronto (Canada) il 24/11/1968 e residente a Pietramelara (CE) via Della Libertà n. 92, C.A.P. 81051, rappresentata e difesa in virtù di mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Luigi Ferrara, (C.F. FRRLGU66M16F912P) Pec – l.ferrara@avvocatinocera-pec.it, e Lorenzo Bifulco (C.F. BFLLNZ87S04A509Q) Pec – avv.lorenzobifulco@legalmail.it, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Sarno alla via O. Tortora 17/19, ai sensi dell'art. 136, c. 1, c.p.a., ai fini delle eventuali notifiche di legge di provvedimenti e appelli, nonché avvisi, si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC - l.ferrara@avvocatinocera-pec.it; avv.lorenzobifulco@legalmail.it e il seguente recapito di fax 081.19106560 dove si intende ricevere le comunicazioni di segreteria relative al processo.

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

- USR Campania, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. drca@postacert.istruzione.it;

NEI CONFRONTI DI

TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPLENZE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021/22.

degli ambiti territoriali della Provincia di Napoli e, comunque, dell'ambito spettante alla ricorrente in base al corretto punteggio di scorrimento ed alle preferenze espresse, classe di concorso Scuola Secondaria di secondo grado, ossia di tutti i docenti che, in virtù del re-inserimento della ricorrente nella graduatoria di sua spettanza, sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultima.



PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE OUA PREVIA SOSPENSIONE

1. del silenzio rigetto del MIUR e dell'USR della Campania formatosi sull'istanza del 04 gennaio 2022, di rettifica della GPS e del relativo decreto di esclusione perché fondato su una inesatta valutazione di esclusione ex art. 7, n.ri 7, 8 e 9, O.M. n. 60 del 10 luglio 2020;

2. del Decreto Dirigenziale di esclusione dalle GPS, dalle relative Graduatorie di Istituto (GI) di cui all'O.M. n. 60 del 10/07/2002 m.pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U. 00221071.25-11- 2021, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli a firma del Dirigente Dott.ssa Franzese Luisa, comunicato I.S. G. Marconi di Giugliano di Napoli il successivo 26.11.2021, e pubblicato in pari data, ma notificato il tutto mezzo racc.ta A/R del 30 novembre 2021, ritirata il successivo 2 dicembre 2021, con cui si escludeva la docente Caterina Assunta Attanasio per mancanza di titolo di accesso sul sostegno superiore, giacché, non risultava nei registri per il conseguimento del detto titolo di cui all'Associazione San Pantaleone di Nocera Inferiore;

3. del provvedimento di rettifica del punteggio di graduatoria mai conosciuto che modifica il provvedimento n. 8429 del 24/09/2021, con cui, dopo la verifica di convalida le si attribuivano 37 punti, attualmente decurtati per mancato riconoscimento del diploma di sostegno;

4. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché della nuova graduatoria ancora non pubblicata e quindi mai conosciuta ovvero di estremi ignoti, lesivo degli interessi della ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente all'impugnato Decreto bella parte in cui riconoscono alla ricorrente i medesimi erronei punteggi sopraindicati e pubblicati nelle GPS.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto per il possesso del titolo culturale e professionale di sostegno **e conseguente maggior punteggio**, per la classe di concorso di Scuola Secondaria di Secondo Grado in funzione dei titoli e servizi svolti dai ricorrenti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva d'istituto - GPS, in funzione del maggiore punteggio decurtato e per la disposta illegittima esclusione;

E, PER L'EFFETTO, LA CONDANNA

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intime ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica essendo lei in possesso del diploma magistrale e di sostegno conseguito presso l'Istituto San Pantaleone di Nocera Inf., con esatto ri-posizionamento della stessa nelle graduatorie finali di GPS, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

FATTO

La docente **Caterina Assunta Attanasio**, ha proposto domanda di concorso nazionale per il medesimo titolo ed è presente altresì in GPS classe di concorso ADSS, alla posizione 5996. Ciò in virtù dei titoli richiamati e i servizi già svolti, come da titolo di sostegno, ritenuto in origine valido, in quanto, già oggetto di precedente convalida, giacché, mai sottoposto ad alcun provvedimento penale che ne inficiasse la validità.

Eppure, inopinatamente la P.A. apre un procedimento che sfocia in un decreto di dubbia motivazione che non consente affatto alla ricorrente di poter intendere il motivo dell'annullamento in autotutela, limitandosi genericamente a riportare la seguente motivazione: "all'esito della verifica tra quanto dichiarato all'atto della presentazione dell'Istanza per l'inserimento nella GPS, aa.ss. 2020/21, 2021/22 e quanto emerso dai registri inviati dall'Autorità competente è emerso che i docenti di seguito elencati, che



hanno dichiarato di aver conseguito il titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento su posto di sostegno di scuola secondaria di secondo grado (ADSS) presso l'Associazione San Pantaleone di Nocera Inferiore (SA), di fatto non risultano nei citati registri”.

La carenza motivazionale è evidente!

- È stato esibito dall'Associazione San Pantaleone, solo il registro di carico e scarico diploma e non il registro dove si annoverano le giornate d'esame, le commissioni e i candidati, oltretutto risulta essere privo di firme e di semplice ritiro dei diploma e nulla esclude che su tale registro vi possono essere delle omissioni inconsapevoli giacché tale rubrica non è quella che registra le iscrizioni o le sessioni d'esame.

- Non è stato operato l'annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90, per rendere inefficace la convalida del punteggio del settembre 2021, n. 8429 del 24/09/2021.

- In data 04 gennaio 2022, è stata richiesta la rettifica e/o l'annullamento del decreto impugnato ma su di esso si è formato il silenzio rigetto.

- La vicenda, relativa ad un impossibile controllo, non è da imputare ai docenti, giacché, l'USR Campania ben poteva effettuare riscontro presso l'ambito territoriale X Salerno, ambito dove gli istituti paritari e pareggiati depositano i titoli rilasciati secondo legge specificando quali sono i registri che non danno riscontro del titolo.

- L'Esclusione, quindi, appare paradossale per il fatto che la docente esclusa è in possesso della pergamena originale e che ha esibito all'atto della convalida presso l'istituto di chiamata. Tale illegittima esclusione ha generato forte stravolgimento delle rispettive posizioni nella graduatoria provinciale visto che i ricorrenti con l'inizio dell'anno scolastico non potranno più prestare il servizio che hanno svolto fin dal 2019 ad oggi vedendosi ingiustamente privati della posizione in Gps che aveva legittimamente occupato, né potrà, alla breve riapertura delle domande in GPS d'Italia partecipare a nessuna di esse.

Gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati previa sospensione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, O.M. N. 60, ANCHE IN RELAZIONE AL D.LGS. 165/2001. NONCHÉ EX ART. 4, CO. 3 DDG N. 106. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ILLOGICITÀ ED APODITTICITÀ ANCHE IN RELAZIONE AL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA SU DATI GIÀ ACQUISITI DALLA P.A. SECONDO L'ART. 21 NONIES, L. 241/90.

La ricorrente ha proposto istanza di correzione o annullamento della impugnata esclusione.

Dall'esame della disposizione art. 7, O.M. n. 60, nonché ex art. 4, co. 3 DDG n. 106, emerge che il silenzio serbato dall'Amministrazione assume il significato di espresso rigetto e non di mero rifiuto di pronunzia (ex multis cfr. T.A.R. Catania, I, 17.10.2005, n. 1723). Tale silenzio non essendo il frutto di una inerzia non espressamente qualificata da una norma, non può essere considerato un silenzio “inadempimento” (inerzia a fronte di attività discrezionale), bensì (inerzia a fronte di attività vincolata ex decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni, nonché ex art. 4, co. 3 DDG n. 106 ed infine ex art. 7, O.M. n. 60 del 10 luglio 2020) o “rifiuto”.

L'art. 7 richiamato O.M. n. 60 al comma 7, 8 e 9, stabilisce che:

“7. Non è valutata la ..., nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all'articolo 6.



8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.

9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”.

a) La domanda, ex art. 7, è stata ampiamente valutata ma, **tale valutazione**, è stata successivamente riformata, senza annullare la convalida.

Altresì, l'aspirante ha proposto la correzione, giacché, il suo titolo è originale e reca la **firma in originale** del provveditore agli studi di Salerno Giovanni B Costanzo ma l'istanza è stata oggetto di silenzio rigetto.

b) La domanda dell'aspirante dunque **non è mai stata priva di uno dei requisiti generali di ammissione** di cui all'articolo 6.

c) **Non vi sono responsabilità di carattere penale** e dunque la P.A. doveva accogliere l'istanza di rettifica del decreto avversato giacché non ha seguito l'art. 21 nonies l. 241/90.

In questi casi, come insegna la giurisprudenza, la norma esaurisce in sé tutti i presupposti dell'azione ed il decorso del termine determina il sorgere dell'interesse al ricorso.

Ove, dunque, come nel caso di specie, il silenzio sia qualificabile, per espressa disposizione normativa, quale rigetto dell'istanza, non può debitamente parlarsi di omessa pronuncia amministrativa, impugnabile ai sensi dell'art. 117 cpa e dell'art. 2 della l.n. 241/1990, ma di fattispecie perfettamente equiparabile all'atto (appunto, di rigetto), verso il quale è possibile soltanto esperire i normali rimedi nelle forme ordinarie di rito.

II. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.). VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. SULL'ONERE DELLA PROVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7 E 21 NONIES, L. 241/90. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, INTRINSECA CONTRADDITTORIETÀ E INIQUITÀ PER ASSENZA DI RISCONTRO DI NOTIZIA DI REATO EX ART. 335 CPP. SVIAMENTO.

La ricorrente, non è in grado di capire, dall'atto impugnato, le norme e le ragioni giuridiche che contemplano l'impossibilità a valutare uno dei titoli dichiarati nella “scheda della professionalità” presente nella domanda di concorso.

Il provvedimento reca una situazione normativa obiettivamente confusa, uno stato di obiettiva incertezza, per le oggettive difficoltà di interpretazione, giacché, non è chiaro per quale motivo si debba ritenere non valido il titolo posseduto dalla docente (in originale esibito all'atto della convalida), quale sia il registro o i registri tali da giustificare l'esclusione dalla graduatoria senza disporre, oltretutto, un annullamento in autotutela avverso il previgente atto di convalida del titolo che solo successivamente è stato ritenuto non riscontrabile “falso”.

È stato prodotto il titolo in originale, e dunque, si è data piena prova ex art. 2697 c.c. del diritto a restare in graduatoria; per contro, l'amministrazione non ha provato il contrario si è limitata a sostenere che non può effettuare le verifiche per mancato riscontro nei registri. Ma quali registri?

Invero, la prova contraria deve essere precisa e puntuale giacché lo stesso art. 2697 c.c. al secondo comma stabilisce che chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.



Appare di solare evidenza che la rideterminazione sulla verifica del titolo di accesso è avvenuta sulla base di un procedimento che non fa riferimento e/o non richiama specifiche contestazioni che risultino dalla motivazione dell'atto impugnato (sulle indicazioni delle ragioni che vengono poste a base delle proprie conclusioni e intendimento del ricorrente, del titolo e della causa delle richieste e delle norme che le giustificano C. Stato, sezione V, 24 marzo 2011, n. 1792).

Segnatamente, non si precisa se vi sono indagini in corso per il "San Pantaleone" Istituto dove si è abilitata la ricorrente.

Da ciò lo sviamento!

L'Usr non dichiara apertamente i motivi per cui vuole la verifica del titolo ma lo fa senza una puntuale motivazione per arrivare allo stesso effetto che avrebbe voluto ottenere se avesse chiaramente motivato.

Questo perché non vi è nessuna sentenza o provvedimento giurisdizionale che accerti la falsità del titolo come richiederebbe un annullamento in autotutela enunciato dall'art. 21 nonies della L. 241/90, che così dispone al comma 2 bis (come aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124): "...I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445", per questo non si capisce per cosa influisce sui titoli la mancata risposta dell'Istituto "San Pantaleone", atteso che la docente non è destinataria di indagini, né gli si è mai sequestrato il titolo di sostegno e né risulta avere indagini a carico presso la Procura di Nocera Inferiore.

Eppure si dice che l'accesso alla GPS è in virtù di un titolo non presente nei registri? Ma il titolo è un originale finanche autocertificato originale ex D.P.R. 445/2000 dalla docente, dunque doveva essere la P.A. a dimostrare il contrario mediante denuncia di falso!

In tal modo la P.A. ha posto in essere un comportamento equivoco, diretto a generare convincimenti inesatti!

Balza dunque agli occhi la correlazione con i principi di buon andamento e di imparzialità nel governo della funzione amministrativa, nell'ottica di consentire al cittadino la "piena visione e verificabilità" dell'operato del potere pubblico, nel corso del suo svolgimento e fin dalla sua nascita, non potendo addossare al docente la responsabilità di una mancata verifica presso l'Ambito X territoriale di Salerno.

Volendo poi avere riguardo all'archivio (non è chiara la mancata applicazione della C.M. n. 51 del 20 maggio 2009, essendo i diploma del 1997), non è chiaro perché non si sia potuta attivare altra procedura di riconoscimento.

Chiaramente, nel caso che ci riguarda, il titolo in possesso della ricorrente è originale e se ci fossero stati dubbi, ben si poteva attivare la procedura di Smarrimento, furto, distruzione del cartaceo del Diploma di cui all'art. 187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione: "... In caso di smarrimento, furto, distruzione del cartaceo l'interessato può ottenere il certificato sostitutivo del Diploma (per una sola volta), avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell'originale. La certificazione sostitutiva è rilasciata dall'Istituto scolastico ove è stato conseguito il titolo di studio o, dall'Ufficio scolastico territoriale nel cui ambito è compreso lo stesso Istituto, qualora non sia stato fatto il decentramento agli istituti scolastici della provincia da parte del medesimo istituto. Si potranno comunque avere in numero illimitato certificati semplici attestanti



l'avvenuto conseguimento del Diploma, ma non aventi valore sostitutivo dello stesso, a cura dell'istituto scolastico".

Appare dunque fuori ogni logica il disposto decreto impugnato.

III. VIOLAZIONE DELL'O.M. N. 60/2020. PER ERRONEA RETTIFICA DEL PUNTEGGIO. DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE MATERIALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ, PALESE INIQUITÀ; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.); VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO D'IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97 COST.); VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI A TUTELA DEI LAVORATORI (ARTT.1, 4, 35 E 36); VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN MATERIA DI DIVIETO DI ABUSO DEL LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

La docente, come detto, non è in grado di capire dall'atto impugnato le norme che contemplano l'impossibilità a valutare uno dei titoli dichiarati nella "scheda della professionalità".

Attualmente si ritrova a denunciare una ulteriore illegittimità! Quella relativa alla rideterminazione in peggio del punteggio di graduatoria che era pari a 37 punti ed attualmente decurtati per la mancanza del diploma di sostegno.

Secondo l'ordinanza n. 60/20 richiamata.

Va evidenziata dunque, la piena validità ed originalità dei titoli in possesso ed esibiti in GPS e d'Istituto, titoli validi al fine di considerare giuridicamente idoneo il servizio prestato essendo appunto tutti titolari di diploma magistrale e di sostegno.

L'esclusione determina altresì la perdita del punteggio per gli anni di lavoro svolto!

Infatti, la nota 1290 del 22 luglio 2020, afferma che: il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell'aspirante al momento di presentazione della domanda. Sulla base di tale chiarimento la P.A. non potrà decurtare il punteggio giacché il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l'aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie. In tal caso, tale servizio sarà valutato come "specifico" sulla classe di concorso in cui è stato prestato (12 punti per anno) e come aspecifico sulle altre classi di concorso\tipologie di posto (6 punti).

A sostegno il co. 3 dell'O.M. 60/2020 stabilisce che per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 15 e, l'art. 15, rubricato (Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio), stabilisce al n. 3, che: "... I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente".

Detto ciò, mancando una sentenza che accerti a falsità dei titoli esibiti, il MIUR non può depennare o escludere i docenti dalla graduatoria con relativa perdita di punteggio già acquisito.

Il provvedimento reca insomma una situazione normativa obiettivamente confusa più vicina ad un annullamento in autotutela giacché il DS avrebbe dovuto prima annullare in autotutela la precedente verifica sul possesso dei requisiti di ammissione operata all'atto dell'assunzione e della iscrizione nella GPS.

Segnatamente, l'art. il 21 nonies della L. 241/90, dispone al comma 2 bis, che per i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per



effetto di condotte costituenti reato, devono essere accertate con sentenza passata in giudicato.

Il procedimento, doveva riguardare, semmai, un provvedimento di secondo grado come l'annullamento in autotutela con motivazione puntuale, purtroppo, la stessa nel caso che ci riguarda, appare palesemente di un semplice enunciato forse facente parte di un particolare procedimento molto più complesso ma di cui non se ne parla affatto!

In tal modo la P.A. ha posto in essere un comportamento equivoco, diretto a generare convincimenti inesatti.

IV. VIOLAZIONE ARTT. 7, E 4, L. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI REGOLARIZZAZIONE E DEL DOVERE DI SOCCORSO DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, LETT. B), L. 241/1990; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE "LEGGE DELLA BUONA SCUOLA". ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA.

Nessuna e-mail di esibizione documentale è mai pervenuta alla docente come avviso di avvio del procedimento lesivo degli interessi dell'amministrata.

La stessa non si è potuta difendere!

Segnatamente, è risaputo che il cuore pulsante del modello partecipativo è rappresentato dalla comunicazione di avvio del procedimento.

L'avviso non è arrivato mai nella sfera di conoscenza della ricorrente perché è mancato del tutto!

Non vi è alcuna raccomandata A/R o pec che ne dimostri la ricezione!

Nel provvedimento non vi è traccia!

Posta questa premessa, l'art. 7 della legge 241/1990, sancisce a piene lettere in capo all'autorità agente l'obbligo di comunicare l'avvio dell'iter procedimentale (salvo la sussistenza di impedimenti), costituisce un principio generale dell'ordinamento che porta a considerare in modo eccezionale e dunque tassativo, le specifiche ipotesi di esclusione dal suddetto obbligo.

L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento riguarda i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e coloro che per legge debbono intervenire, nonché e specialmente i soggetti diversi dai diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa scaturire un pregiudizio dal provvedimento stesso.

Per quanto riguarda le modalità della comunicazione, la legge prevede che questa debba essere fatta mediante comunicazione personale dell'amministrazione. Circa il contenuto, si prevede che la comunicazione debba racchiudere l'indicazione dell'amministrazione competente, la previsione dell'oggetto del procedimento promosso, specificando ex art. 4, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, insieme all'indicazione della data entro la quale, dovrà concludersi il procedimento, nonché i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione.

Nulla di tutto ciò è consacrato nel documento impugnato!

Sussistono due esigenze della legge sul procedimento in generale e dell'obbligo di comunicazione in particolare, che tendono l'una alla semplificazione ed accelerazione del procedimento e l'altra all'assicurazione della massima trasparenza e partecipazione. Previsioni, queste, volte a garantire la partecipazione a titolo esemplificativo, dell'obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo o dell'analizzando obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Quel che è stato osservato dalla giurisprudenza, è che, la disciplina diretta a consolidare le garanzie partecipative del cittadino, comporterebbe un aggravio dei tempi e del procedimento stesso, inoltre, la comunicazione da parte dell'ente deve



essere inviata agli interessati; ma se non risulta l'avvenuta ricezione di tale avviso da parte dell'interessato (come nel caso in cui esso sia stato spedito per lettera ordinaria), deve ritenersi che l'obbligo di comunicazione non è stato compiutamente assolto e vi è dunque violazione dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. VI, 07/01/2008, n. 30).

Segnatamente, il Consiglio di Stato n. 2218/2017, ha statuito che:

“l'interessato che lamenta la violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ha anche l'onere di allegare e dimostrare che, grazie alla comunicazione, egli avrebbe potuto sottoporre all'Amministrazione elementi che avrebbero potuto condurla a una diversa determinazione da quella che invece ha assunto (art. 7 L. n. 241/1990)” (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 2218 del 12 maggio 2017). Se fosse arrivato tale avviso i ricorrenti ben avrebbe potuto recarsi all'Ambito X Territoriale di Salerno per richiedere l'attestato da esibire alla scuola e/o il titolo conseguito, finanche di persona presso l'Istituto dove lo hanno conseguito.

Previo avviso la partecipazione avrebbe evidenziato che il registro dei diplomi per assumere valore probatorio deve contenere inderogabilmente i seguenti elementi:

il numero progressivo assegnato al diploma;

il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di stampa devono figurare anche sui “Registri di carico e scarico dei diplomi” tenuti sia dalle scuole che dagli Uffici scolastici provinciali);

le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);

la data di conferimento del diploma;

la votazione complessiva;

le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma (all'atto della consegna tale persona deve essere invitata a controllare l'esattezza dei dati apposti sul diploma);

la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);

la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);

la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico.

Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, hanno un tempo di conservazione illimitato. È responsabilità delle scuole la custodia dei diplomi e la tenuta di detti registri”.

Il registro esaminato dall'USR non presenta nulla di quanto elencato.

V. VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/90. IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITA' E CONTRADDITTORIETÀ FRA PIÙ ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE, GRAVE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DELLA L. 241/90 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 2 E 21 SEPTIES PER MANCATO COMPIMENTO DI ESAMI PIÙ SPECIFICI. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Se fosse sussistente un procedimento penale in corso al pari della vicenda “Passarelli” allora lo sviamento sarebbe palese.

La P.A. non potendo perseguire la ricorrente giacché non presente nelle indagini, usa una diversa motivazione ma che allo stato non è affatto legittima!

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l. n. 241 del 1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese



alla determinazione assunta. Tuttavia l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria non offrano elementi sufficienti dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni poste a sostegno della determinazione assunta (Conferma della sentenza del T.a.r. Molise - Campobasso, n. 880/2003 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 31/03/2012, n. 1907).

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità dell'amministrazione pubblica ed è finalizzata a far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento ed anche di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. II, 03/06/2020, n. 380, cosa che per quanto concerne gli atti impugnati non è affatto chiaro).

La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo, atteso il disposto di cui all'art. 3 della L. n. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. II, 21/05/2020, n. 339).

Nel caso in esame, non è possibile desumere tale iter logico giuridico attraverso cui la P.A. si è determinata. Dalla lettura della motivazione non risulta alcun richiamo neppure implicito all'applicazione dei motivi che comportano la decurtazione se per la Procura della Repubblica o se per un titolo invalido o altro. **Il difetto è intrinseco all'atto!** Da ciò la motivazione è **insufficiente, illogica e incongrua**. (storicamente ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 29 aprile 2002 n. 2281; TAR Campania, Napoli, 26 ottobre 2001 n. 4703).

Il difetto, inoltre, è anche estrinseco all'atto e al procedimento!

Nel caso che ci occupa, si contrappongono, l'acquisizione del fatto per travisamento ed il difetto di istruttoria giacché la DS avrebbe dovuto specificare il motivo di un mancato riscontro.

I ricorrenti a tutt'oggi non sanno cosa intende la scuola e per quale motivo ha cancellato le loro posizioni.

La motivazione, quindi, non può essere sufficiente, poiché **neppure da altri atti del procedimento si desume** cosa fosse valutabile per la decurtazione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE.

Tanto per il fumus

Il danno è in re ipsa.

Il requisito del periculum in mora, va considerato non solo in ordine all'impossibilità attuale a rispondere a tutte le chiamate di supplenza che arrivano quasi quotidianamente, ma altresì all'imminente termine finale per la presentazione delle istanze ai sensi del nuovo ed emanando Decreto Ministeriale entro marzo 2022, al fine di potersi inserire nelle GPS di aggiornamento, (riapertura e inserimento nelle graduatorie provinciali GPS aggiornamento appunto imminente), per la precisione;

A. attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106.

B. attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:



- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre a seguire per i mesi di Gennaio – febbraio 2022 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e a seguire per i mesi di Gennaio – Febbraio 2022 e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

- Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della lettera A), è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge

- all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio”.

Il tutto senza che si conoscano appieno i motivi. Perde dunque la possibilità concreta ed attuale di vedersi iscritta nella regione di prossimo trasferimento relativa alla provincia di Milano, anzi, il contratto di lavoro già stipulato e revocato ha determinato l'immediata perdita del guadagno e di tutti diritti connessi con conseguenze sul piano professionale e di carriera e di punteggio.

P. Q. M.

Si chiede, l'accoglimento del ricorso, previa sospensione. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese.

Ai fini del Decreto-legge 11 marzo 2002, n.28, convertito con la legge 10 maggio 2002, n. 91, come modificata e integrata dall'Art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il contributo unificato non è dovuto per il procedimento in materia di Pubblico Impiego giacché, la ricorrente non supera il limite di reddito previsto dalla legge statale.

Sarno 01 aprile 2022

Avv. Luigi Ferrara Avv. Lorenzo Bifulco”

Tutto quanto sopra illustrato premesso, l'istante, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

Affinché l'Illustrissimo Giudice Adito ai sensi dell'art. 700 e 669 quater c.p.c.

inaudita altera parte, ovvero in subordine, convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio: Voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie, Accertare e Dichiarare per le ragioni meglio espresse nel corpo del ricorso, la violazione di legge e/o gli errori commessi da parte dell'Amministrazione convenuta nel depennare dalla graduatoria la ricorrente con interruzione di ogni rapporto lavorativo con l'insegnante di sostegno, non solo, ma altresì, disapplicare la conseguenziale decurtazione del punteggio operata sempre erroneamente dall'USR, giacché, in punto di fatto, la scuola sa bene che l'istante ha reso la dichiarazione contestuale all'istanza prodotta in sostituzione delle



certificazioni, e titoli ed esami sostenuti nel rispetto della normativa di cui all' art 46 DPR 445/200, e dunque l'amministrazione non può far ricadere le difficoltà di un accertamento sulla lavoratrice, rappresentando, nel provvedimento, una impossibilità di verifica dell'autenticità del titolo di specializzazione polivalente per insegnamento su posto di sostegno di scuola primaria, per mancato riscontro da parte dell'Istituto Pantaleo alle richieste dell'Amministrazione, senza che vi sia alcun riferimento ad una dichiarazione mendace o alla falsità della certificazione, profili peraltro per la natura del documento dimostrabili solo con i rimedi previsti dalla legge.

Anche a seguito della costituzione dell'avvocatura di Stato che fa riferimento dell'inutilizzabilità dei titoli in quanto collegato all'impossibilità di una verifica di autenticità presso l'Istituto Pantaleo e la mancanza di registri ad esso attinenti. Ne consegue che appare idonea a provare l'esistenza del titolo la produzione del Diploma di specializzazione polivalente a firma del Provveditore agli studi di Salerno ai sensi del comma 6 del D. Lgs 297/1994 da parte delle ricorrenti.

Tanto avendo riguardo, dunque, anche al riconoscimento dei danni che si sono venuti a creare in capo al ricorrente per non aver potuto proseguire il rapporto di lavoro contrattualizzato;

il tutto, al fine di **ORDINARE al MIUR e USR Napoli**, e alle amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare, al riconoscimento anche in via provvisoria del titolo di sostegno non riconosciuto, adottando inoltre tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito salvo il diritto alla futura azione risarcitoria.

Tanto per il *fumus*

Il danno è *in re ipsa*.

Il requisito del periculum in mora, va considerato non solo in ordine all'impossibilità attuale a rispondere a tutte le chiamate di supplenza che arrivano quasi quotidianamente, ma altresì all'imminente termine finale per la presentazione delle istanze ai sensi del nuovo ed emanando Decreto Ministeriale entro marzo 2022, al fine di potersi inserire nelle GPS di aggiornamento, (riapertura e inserimento nelle graduatorie provinciali GPS aggiornamento appunto imminente), per la precisione;



A. attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106.

B. attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:

- supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre a seguire per i mesi di Gennaio – febbraio 2022 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
- supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e a seguire per i mesi di Gennaio – Febbraio 2022 e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
- Il conferimento dell'incarico a tempo determinato disposto ai sensi della lettera A), è finalizzato - previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare di cui all'articolo 59, comma 7, del Decreto Legge
- all'immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.”.

Con vittoria di spese di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.

NEL MERITO

FERMI I MOTIVI DI RICORSO riassunto si precisa che la P.A. con il registro esibito dall'avvocatura nella comparsa di costituzione non ha fornito la prova ex art. 2697 c.c.

Il registro non è idoneo ad invalidare il titolo, giacché, per assumere valore probatorio l'amministrazione avrebbe dovuto esibire quello dai contenuti inderogabili previsti per legge, ovvero, quelli di cui alle c.c.m.m. 1 dicembre 1954, n.4000; 25 agosto 1960, n.213; c.m.21 agosto 1945, n.28, c.d. Registri di immatricolazione / “Matricole scolastiche” che devono contenere: i dati anagrafici, votazioni o giudizi; firma del



preside a fianco di ciascun nominativo, a convalida del risultato finale (R.D. 30 aprile 1924, n.965), i Registri degli esami e/o i verbali degli esami di promozione e idoneità oppure i verbali delle prove di esame di cui alla Nota M.P.I. 16375 dd.25/10/1972:

infatti, allo stato non si evincono, il numero progressivo assegnato al diploma;

il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei diplomi ed i relativi anni di stampa devono figurare anche sui “Registri di carico e scarico dei diplomi” tenuti sia dalle scuole che dagli Uffici scolastici provinciali);

le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);

la data di conferimento del diploma;

la votazione complessiva;

le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma (all’atto della consegna tale persona deve essere invitata a controllare l’esattezza dei dati apposti sul diploma);

la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo (genitore, ecc.);

la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del diploma medesimo);

la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).

Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico.

Il registro dei diplomi ed il registro di carico e scarico, hanno un tempo di conservazione illimitato. È responsabilità delle scuole la custodia dei diplomi e la tenuta di detti registri”.

Il registro esaminato dall’USR non presenta nulla di quanto elencato giacché l’archivio dell’ambito X del Provveditorato di Salerno, come meglio specificato nei provvedimenti e nelle costituzioni di controparte ha subito un incendio ed ove sia la Scuola Paritaria San Pantaleone che l’archivio dell’ambito X del provveditorato di Salerno (dove furono depositati i registi dalla paritaria), non possono esibire i registri ormai andati distrutti come si rileva anche dal provvedimento di altra docente con lo stesso titolo, per il medesimo periodo (Sig.ra D’Apuzzo M. Maddalena V. doc. n. 12).

Tanto premesso

RICORRE NEL MERITO



Affinché l'Illustrissimo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art 415 c.p.c. voglia emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare alla ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito ed in particolare, *inaudita altera parte*, ovvero previa fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, voglia:

A) ACCERTARE E DICHIARARE la produzione del Diploma di specializzazione polivalente a firma del Provveditore agli studi di Salerno ai sensi del comma 6 del D. Lgs 297/1994, valido a tutti gli effetti di legge;

B) ACCERTARE E DICHIARARE che il registro esibito dall'avvocatura nella comparsa di costituzione non è idoneo ad invalidare il titolo, giacché, lo stesso manca degli elementi previsti dalle leggi in materia;

e per l'effetto

1) ANNULLARE e/o disapplicare il Decreto di Convalida punteggio GPS, prot.n. 183/VII.1, datato 13 gennaio 2021, annullamento recante il n. di prot. 1953/VII.1 del 14/04/2021, a firma del D.S. dott.ssa Pasqualina del Sorbo, con pedissequo riconoscimento giuridico per la conferma del punteggio fino al depennamento avvenuto;

2) RICONOSCERE il diritto della ricorrente a vedersi annullata la decurtazione del punteggio e ad essere reinserito nella posizione previgente il decreto impugnato;

3) CONDANNARE le resistenti in persona del legale rapp.te p.t, al risarcimento del danno per la mancata retribuzione delle mensilità non percepite fino alla ripresa del lavoro, nonché alla condanna al pagamento delle spese dei diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Dichiarazione del valore della causa: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore a € 5.200,00 ma da comprendersi fino a € 26.000,00 e che pertanto il C.U. dovuto è pari a € 118,50.

Sarno, 17/06/2022

Avv. Luigi Ferrara Avv. Lorenzo Bifulco

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie per la classe di concorso di Scuola Primaria di Primo Grado in funzione dei titoli e servizi svolti dalla ricorrente dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva - GPS e d'istituto, in



funzione del maggiore punteggio decurtato per la disposta illegittima esclusione in cui la ricorrente risultava inserita nella posizione originaria e in cui chiede essere reinserita e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito USR Napoli o altre modalità, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso nei confronti dei controinteressati di cui alla graduatoria.

I. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE in persona del Ministro legale rapp.te in carica con sede legale in Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma C.F. 80185250588;

II. USR Campania, Via Ponte della Maddalena, 55 - 80142 Napoli, in p. del suo dirigente l. r. pt. drca@postacert.istruzione.it;

III. Criscuolo Emanuela (controinteressata) residente in Via Fratello Cervi, snc. Lusciano (CE), CAP 81030, per il medesimo richiamato giudizio avverso gli atti impugnati.

Sarno 17/06/2022

Avv. Luigi Ferrara

